

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (80)737**

**Vol. 1980/0231**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(80) 737 def.

Bruxelles, 21 novembre 1980

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO  
CHE STABILISCE DEI MASSIMALI ED UNA SORVEGLIANZA  
COMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI DI TALUNI  
PRODOTTI ORIGINARI DALLA IUGOSLAVIA (1981)

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(80) 737 def.

## RELAZIONE

La preposta di regolamento allegata ha per scopo :

- stabilire dei massimali applicabili nel 1981 alle importazioni di alcuni prodotti originari della Jugoslavia;
- attribuire alla Commissione la competenza di ristabilire i dazi doganali al verificarsi di alcune condizioni;
- di istituire un sistema di sorveglianza all'importazione dei prodotti sottoposti ai "Massimali" e di alcuni altri prodotti.

1. L'accordo provvisorio concluso dalla Comunità economica europea con la Jugoslavia prevede che la quasi-totalità dei prodotti dei capitoli 25 sino a 99 della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, siano ammessi all'importazione nella Comunità, in esenzione di dazio.

In deroga a questa disposizione il Protocollo n. 1 prevede che le importazioni di taluni di questi prodotti siano sottoposte a massimali, al di là dei quali possono essere ripristinati, sino alla fine dell'anno civile, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

2. L'esecuzione di queste due disposizioni, vale a dire :

- massimali annui e
- ripristino dei dazi doganali,

richiede l'emanazione di norme comuni e precise che tutti gli Stati membri devono applicare in modo uniforme. Queste esigenze possono essere soddisfatte mediante l'instaurazione di un sistema di sorveglianza<sup>comunitario</sup> delle importazioni realmente effettuate dal paese partecipante. A questo scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate onde permettere la rapida raccolta dei dati statistici sul piano comunitario. In proposito è opportuno contabilizzare soltanto le importazioni dei prodotti in que-

stione mano a mano che si presentano in dogana con una dichiarazione di immissione in libera pratica e accompagnate dal certificato per la circolazione delle merci conforme alle norme dell'accordo di cui al punto 1.

Questi dati verrebbero compilati da ciascuno Stato membro alla fine di ogni mese e trasmessi, entro la fine della prima quindicina del mese successivo, ai servizi della Commissione affinché questi ultimi possano comunicare a tutti gli Stati membri il quadro complessivo, prodotto per prodotto, delle importazioni in questione effettuate nel corso del mese precedente. Il regime di sorveglianza richiederà molto zelo ed una stretta collaborazione fra i servizi interessati degli Stati membri e quelli della Commissione.

3. Quando all'attuazione del meccanismo di ripristino dei dazi, verrà preso in considerazione il seguente sistema : se da una delle rilevazioni mensili complessive elaborate dai servizi della Commissione dovesse risultare che il massimale fissato per un determinato prodotto è stato raggiunto sino a concorrenza del 75 %, possono avere luogo delle consultazioni, in particolare all'interno del gruppo "Economia Tariffaria", su richiesta di uno Stato membro o dietro iniziativa della Commissione. Queste consultazioni avrebbero per scopo di esaminare caso per caso l'opportunità o meno del ripristino della riscossione dei dazi doganali da applicare ai paesi terzi, quando verrà raggiunto il massimale indicativo.

Le importazioni del prodotto in questione continuano a fare oggetto di una rilevazione mensile oppure, se la Commissione avrà fatto domanda, di una comunicazione decadale via telex. Il termine di trasmissione di quest'ultima comunicazione è di cinque giorni. In questo modo la Commissione potrebbe attuare al più presto le misure che portino a ripristinare sino alla fine dell'anno civile, mediante regolamento, i dazi doganali nei confronti della Norvegia. In questo caso, naturalmente, i dazi doganali verrebbero ripristinati per i prodotti in questione entro il termine previsto dal regolamento.

4. Quanto all'applicazione della regola dei massimali e del ripristino dei dazi, la proposta prospetta un passaggio di competenze dal Consiglio alla Commissione.

La proposta di regolamento si limita a tracciare un quadro generale per l'esercizio di questi poteri onde permettere di adottare con facilità e rapidità, di concerto con gli Stati membri, i meccanismi da attuare. Sempre allo scopo di raggiungere la massima efficacia e rapidità, la proposta assegna alla Commissione il compito di ripristinare nei confronti della Jugoslavia la riscossione dei dazi da applicare ai paesi terzi.

5. Infine, in occasione dell'approvazione del regolamento in causa, potrebbe venire iscritta nel processo verbale del Consiglio la seguente dichiarazione :

" La décision de rétablir les droits de douane, pour le reste de l'année en cours lorsqu'un plafond est atteint, est prise à l'initiative de la Commission ou immédiatement si un Etat membre le demande."

N o t a

La misura tariffaria in questione è ancora suscettibile di modifiche alla luce dei risultati di un negoziato in corso con il paese contraente per la conclusione di un protocollo di adeguamento di detto Accordo. In attesa di questi risultati, il regolamento proposto è lo strumento suscettibile di consentire il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità.

La Commissione si riserva pertanto la possibilità di modificare la sua proposta, in corso di procedura, per adattarla, se necessario, al Protocollo di adeguamento.

ALLEGATO : 1 Proposta di Regolamento del Consiglio.

PROPOSTA DI  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1) è stato concluso il 22 maggio 1980;

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevede per i prodotti elencati che le importazioni siano sottoposte a dei massimali annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1981, che in questa situazione è necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che per alcuni prodotti bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

(1) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre 1981 le importazioni di alcuni prodotti originari della Jugoslavia, elencati negli allegati I, II, III e IV, sono sottoposte a dei massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono riportati negli allegati sopraccitati.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 2 dell'accordo.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo la modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicabili ai paesi terzi.

Nel corso di una tale riscossione, la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata.

Tuttavia, nel caso del ripristino dei dazi doganali, le importazioni dei prodotti riportati nell'allegato V aventi acquisito l'origine della zona franca istituita dagli accordi firmati ad Osimo, a norma del protocollo n. 2 allegato all'accordo, continuano a beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali, sempreché questa origine sia attestata dal certificato di circolazione delle merci da parte delle autorità competenti iugoslave.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

*Articolo 2*

Nel periodo dal 1° <sup>gennaio</sup> al 31 dicembre 1981 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari della Jugoslavia, per i quali l'importo del massimale non è specificato, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente; a questo scopo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1980.

vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 2 dell'accordo.

A richiesta della Commissione, essi comunicano gli estratti delle importazioni ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
1 YU 1	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	31.02—15	2 000 tonnellate
1 YU 2		C. altri	31.02—20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90	1 800 tonnellate
1 YU 3	31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	31.05— tutti i numeri	30 000 tonnellate
	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:		
1 YU 4		B. altri: I. Cellulosa rigenerata	39.03—07; 08; 12; 14; 15; 17	1 000 tonnellate
1 YU 5		II. Nitrati di cellulosa	39.03—21; 23; 25; 27; 29	509 tonnellate
	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:		
		B. altri: II. non nominati		
1 YU 6		— dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters», protettori (flaps) (presentati isolatamente); tubolari	40.11—21; 23; 40; 45; 52; 53	2 000 tonnellate
1 YU 7		— altri	40.11—25; 27; 29; 55; 57; 62; 63; 80	2 800 tonnellate
1 YU 8	ex 42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di protezione per qualunque mestiere	42.03—10; 25; 27; 28; 51; 59	250 tonnellate
1 YU 9	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche comisti con altre materie; legno intarsiato o incrostate	44.15— tutti i numeri	90 000 metri cubi
1 YU 10	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18— tutti i numeri	22 000 tonnellate
1 YU 11	64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	64.01— tutti i numeri	340 tonnellate
	64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		
1 YU 12		A. Calzature con tomaia di cuoio naturale 34; 35; 38; 40; 41; 43; 45; 47; 49; 50; 52; 54; 56; 58; 59	64.02—21; 29; 32; 52; 54; 56; 58; 59	400 tonnellate
1 YU 13		B. altre	64.02—60; 61; 69; 99	138 tonnellate
1 YU 14	70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrare», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	70.05— tutti i numeri	4 000 tonnellate

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
	70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppe, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	70.14—19	1 500 tonnellate
I YU 15				
I YU 16	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	73.18— tutti i numeri	8 000 tonnellate
I YU 17	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	74.04— tutti i numeri	600 tonnellate
I YU 18	74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	74.07— tutti i numeri	1 650 tonnellate
I YU 19	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02— tutti i numeri	1 000 tonnellate
I YU 20	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	76.03— tutti i numeri	2 200 tonnellate
I YU 21	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco	79.03— tutti i numeri	1 900 tonnellate
	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti	85.01—08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 41; 42; 44; 46; 47; 49; 52; 54; 55; 56; 57; 58	2 750 tonnellate
I YU 22				
I YU 23		C. Parti e pezzi staccati	85.01—91; 93; 95	1 200 tonnellate
I YU 24	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : B. altri	85.23— tutti i numeri; es- clusi 85.23- 01	1 000 tonnellate
I YU 25	85.25	Isolatori di qualsiasi materia	85.25— tutti i numeri	250 tonnellate
I YU 26	87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	87.10— tutti i numeri	545 tonnellate
	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	87.14—33; 37; 39; 43; 49	1 500 tonnellate
I YU 27				
	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati, esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per autoveicoli	94.01—31; 35; 41; 45; 50; 60; 70; 91; 93; 99	5 000 tonnellate
I YU 28				
I YU 29	94.03	Altri mobili e loro parti : B. altri	94.03— tutti i numeri, es- clusi 94.03-11; 15; 19	4 400 tonnellate
I YU 30	25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati	25.23— tutti i numeri	—

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
I YU 31	28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non: C. di calcio	28.56—50	—
I YU 32	44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno	44.23— tutti i numeri	—
I YU 33	46.03	Lavori da panieriaio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa	46.03— tutti i numeri	—
I YU 34	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	48.01—07; 10; 20; 22; 24; 30; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 51	—
I YU 35	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	69.02— tutti i numeri	—
I YU 36	69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	69.11— tutti i numeri	—
I YU 37	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	70.13— tutti i numeri	—
I YU 38	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	74.03— tutti i numeri	—
I YU 39	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre	84.41—13	—
I YU 40	87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: B. altri	87.12—20; 32; 34; 38; 40; 50; 55; 60; 70; 80; 91; 95; 97; 99	—
I YU 41	28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	28.10— tutti i numeri	—
I YU 42	28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi: B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	28.14—90	—
I YU 43	28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	28.16— tutti i numeri	—
I YU 44	28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	28.19— tutti i numeri	—
I YU 45	28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali: B. Corindoni artificiali	28.20—30	—
I YU 46	28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati: B. Fosfati (compresi i polifosfati): II. altri	28.40—30; 62; 65; 71; 79; 81; 85	—

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
I YU 47	28.46	Borati e perborati	28.46— tutti i numeri	—
I YU 48	28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)	28.47— tutti i numeri	—
I YU 49	28.56	Carburi, di costituzione chimica definita o non: A. di silicio	28.56—10	—
	29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri: a) Acido citrico	29.16—21	—
I YU 50	29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici ex Q. altri: — Melamina	29.35—ex 98	—
I YU 51	31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	31.03— tutti i numeri	—
I YU 52	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.): C. altri: I. Polietilene	39.02—03; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 13	—
		IV. Polipropilene	39.02—21; 22; 23; 25; 26; 27; 28	—
		VII. Cloruro di polivinile	39.02—41; 43; 45; 46; 47; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 61; 66	—
I YU 53	41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue) C. altri cuoi e pelli	41.02—12; 14 41.02—17; 19; 21; 28; 31; 32; 35; 37; 98	—
		41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08: B. altre pelli: II. non nominate	41.05—91; 93; 99
I YU 54	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti	42.02— tutti i numeri	—
I YU 55				—
I YU 56				
I YU 57				
I YU 58				

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
I YU 59	44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	44.11— tutti i numeri	—
I YU 60	44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili	44.17— tutti i numeri	—
	48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: ex F. altri:		
I YU 61		— Carta per la stampa e la scrittura	48.01—76;78;79; 80;81	—
I YU 62	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato	48.15— tutti i numeri	—
	68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: B. Lavori di amianto:		
I YU 63		I. Fili	68.13—33; 35	—
I YU 64		II. Tessuti	68.13—36	—
I YU 65	69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati	69.07— tutti i numeri	—
	69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:		
I YU 66		C. di terracotta fine o di terraglia	69.12—31; 39	—
I YU 67	70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti	70.12— tutti i numeri	—
	70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
I YU 68		B. altri	70.14—91; 95	—
I YU 69	73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	73.20— tutti i numeri	—
	73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: ex B. altri:		
I YU 70		— Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	73.40—47	—
I YU 71	74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	74.05— tutti i numeri	—
I YU 72	74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	74.10— tutti i numeri	—
I YU 73	76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	76.04— tutti i numeri	—
I YU 74	76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	76.06— tutti i numeri	—

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale
1	2	3	4	5
I YU 75	76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	76.12— tutti i numeri	—
I YU 76	78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m <sup>2</sup>	78.03— tutti i numeri	—
I YU 77	79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	79.02— tutti i numeri	—
I YU 78	84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: B. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	84.15—05	—
I YU 79		C. altri	84.15—06; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32; 36; 41; 46; 51; 59; 61; 68; 72; 74; 78; 92; 98	—
I YU 80	84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	84.62— tutti i numeri	—
I YU 81	85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici; per velocipedi, motocicli ed autoveicoli: ex C. altri: — Tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici	85.09—91	—
I YU 82	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi ricevitori, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono b) altri	85.15—12; 15; 16; 17; 19; 25; 27; 28	—
I YU 83		C. Parti e pezzi staccati: II. altri: c) non nominati	85.15—82; 84; 86; 88; 91; 99	—
	85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:		

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
I YU 84		A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	85.19—01; 02; 04; 05; 06; 08; 12; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 32; 34; 36; 38; 41; 43; 45; 47; 51; 53; 57; 58; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 75	—
I YU 85		B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	85.19—81; 82; 84; 85; 87	—
I YU 86	85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche	85.21— tutti i numeri	—

ALLEGATO II

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale
1	2	3	4	5
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05— tutti i numeri	3 747 tonnellate
2 A	55.09	Altri tessuti di cotone:	55.09— tutti i numeri	4 500 tonnellate
2 B		di cui non greggi né imbianchiti	55.09—03; 04; 05; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	678,5 tonnellate
3	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche:	56.07—01; 04; 05; 07; 08; 10; 12; 15; 19; 20; 22; 25; 29; 30; 31; 33; 35; 38; 39; 40; 41; 43; 45; 46; 47; 49	359 tonnellate
4	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. altre:		
		I. T-shirts	60.04—19; 20; 22	
		II. Magliette a collo alto:		
		a) di cotone	60.04—23	
		b) di fibre tessili sintetiche	60.04—24	
		c) di fibre tessili artificiali	60.04—26	
		IV. altre:		
		b) di fibre tessili sintetiche:		
		1. per uomo e per ragazzo:		
		aa) Camicie e camicette	60.04—41	1 134 000
		dd) altre	60.04—50	pezzi
		2. per donna, per ragazza e per bambini:		
		ee) altre	60.04—58	
		d) di cotone:		
		1. per uomo e per ragazzo:		
		aa) Camicie e camicette	60.04—71	
		dd) altre	60.04—79	
		2. per donna, per ragazza e per bambini:		
		dd) altre	60.04—89	
5	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
		I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	60.05—01	
		II. altri:		
		b) altri:		
		4. altri indumenti esterni:		
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh]):		275 000
		11. per uomo e per ragazzo:		pezzi
		aaa) di lana	60.05—31	
		bbb) di peli fini	60.05—33	

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
		ccc) di fibre tessili sintetiche ddd) di fibre tessili artificiali eee) di cotone	60.05—34 60.05—35 60.05—36	
		22. per donna, per ragazza e per bambini: bbb) di lana	60.05—39	
		ccc) di peli fini ddd) di fibre tessili sintetiche eee) di fibre tessili artificiali fff) di cotone	60.05—40 60.05—41 60.05—42 60.05—43	
6	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. altri: V. altri: d) Calzoncini e «shorts»: 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone e) Pantaloni: 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	61.01—62 61.01—64 61.01—66 61.01—72 61.01—74 61.01—76	
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri II. altri: e) altri: 6. Pantaloni: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	61.02—66 61.02—68 61.02—72	163 000 pezzi
7	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 4. altri indumenti esterni: aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 22. di lana o di peli fini 33. di fibre tessili sintetiche 44. di fibre tessili artificiali 55. di cotone	60.05—22 60.05—23 60.05—24 60.05—25	96 000 pezzi
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: II. altri: e) altri: 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone dd) di altre materie tessili	61.02—78 61.02—82 61.02—84	

Numero della tariffa doganale comune	Categoria	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
8	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette	61.03—11; 15; 19	619 000 pezzi
9	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	55.08— tutti i numeri	202 tonnellate
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina: a) di cotone: 1. riccio di tipo spugna	62.02—71	
12	60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: A. di lana o di peli fini B. di fibre tessili sintetiche: I. Calzettoni II. altri: b) altri: C. di cotone D. di altre materie tessili	60.03—11; 19 60.03—20 60.03—27 60.03—30 60.03—90	
15 B	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri II. altri: e) altri: 1. Giacche: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	61.02—31 61.02—32 61.02—33 61.02—35 61.02—36; 37 61.02—39; 40	138000 pezzi
16	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. altri: V. altri: c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	61.01—51 61.01—54 61.01—57	143 000 pezzi
18	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo o per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: B. Pigiama C. altri	61.03—51; 55; 59 61.03—81; 85; 89	50 tonnellate
22	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale
1	2	3	4	5
		A. di fibre tessili sintetiche	56.05—03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 19; 21; 23; 25; 28; 32; 34; 36; 38; 39; 42; 44; 45; 46; 47	263 tonnellate
23	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		
		B. di fibre tessili artificiali	56.05—51; 55; 61; 65; 71; 75; 81; 85; 91; 95; 99	153 tonnellate
24	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:		
		B. altre:		
		IV. altre:		
		b) di fibre tessili sintetiche:		
		1. per uomo e per ragazzo:		
		bb) Pigiama	60.04—47	180 000 pezzi
		d) di cotone:		
		1. per uomo e per ragazzo:		
		bb) Pigiama	60.04—73	
25	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:		
		B. altre:		
		IV. altre:		
		b) di fibre tessili sintetiche:		
		2. per donna, per ragazza e per bambini:		
		aa) Pigiama	60.04—51	209 000 pezzi
		bb) Camicie da notte	60.04—53	
		d) di cotone:		
		2. per donna, per ragazza e per bambini:		
		aa) Pigiama	60.04—81	
		bb) Camicie da notte	60.04—83	
33	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):		
		A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:		
		III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
		a) di meno di 3 m	51.04—06	186 tonnellate
	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
		B. di tessuti di altre materie tessili:		
		II. altri:		
		b) di fibre tessili sintetiche:		
		1. di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	62.03—96	
37	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
		B. di fibre tessili artificiali	56.07—50; 51; 55; 56; 59; 60; 61; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 77; 78; 82; 83; 84; 87	599 tonnellate

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
48	53.07	Filati di lana pettinati, non preparati per la vendita al minuto	53.07— tutti i numeri	
	53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: B. pettinati	53.08—21; 25	209 tonnellate
52	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	55.06— tutti i numeri	66 tonnellate
56	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche o artificiali), preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche	56.06—11; 15	25 tonnellate
57	56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali	56.06—20	1 tonnellate
67	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 5. Accessori di abbigliamento	60.05—93; 94; 95 60.05—96; 97; 98; 99	159 tonnellate
	60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri: II. Calze per varici III. altri	60.06—92 60.06—96; 98	
73	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 3. Tute sportive	60.05—16; 17; 19	238 000 pezzi
—	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	59.04— tutti i numeri	1 750 tonnellate

ALLEGATO III

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
III YU 1-	27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono la componente base:</p> <p>A. Oli leggeri:</p> <p>    III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi:</p> <p>    III. destinati ad altri usi</p> <p>C. Oli pesanti:</p> <p>    I. Oli da gas:</p> <p>        c) destinati ad altri usi</p> <p>    II. Oli combustibili:</p> <p>        c) destinati ad altri usi</p> <p>    III. Oli lubrificanti ed altri:</p> <p>        c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a)</p> <p>        d) destinati ad altri usi</p>	<p>27.10—15; 17; 21; 25; 29</p> <p>27.10—34; 38; 39</p> <p>27.10—59</p> <p>27.10—69</p> <p>27.10—75</p> <p>27.10—79</p>	
	27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:</p> <p>A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:</p> <p>    I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile</p> <p>B. altri:</p> <p>    I. Propani e butani commerciali:</p> <p>        c) destinati ad altri usi</p>	<p>27.11—03</p> <p>27.11—19</p>	<p>425 000 tonnellate</p>
	27.12	<p>Vaselina:</p> <p>A. greggia:</p> <p>    III. destinata ad altri usi</p> <p>B. altra</p>	<p>27.12—19</p> <p>27.12—90</p>	
	27.13	<p>Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati:</p> <p>B. altri:</p> <p>    I. greggi:</p> <p>        c) destinati ad altri usi</p> <p>    II. non nominati</p>	<p>27.13—89</p> <p>27.13—90</p>	
	27.14	<p>Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:</p> <p>C. altri:</p> <p>    II. non nominati</p>	<p>27.14—99</p>	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO IV

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimex	Importo del massimale
1	2	3	4	5
IV YU 1	28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio: D. Mercurio: I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 UCE	28.05—71	17 tonnellate
IV YU 2	73.02	A. Ferro-manganese: II. altro	73.02—19	60 tonnellate
IV YU 3		C. Ferro-silicio	73.02—30	4 000 tonnellate
IV YU 4		D. Ferro-silico-manganese	73.02—40	600 tonnellate
IV YU 5		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo I. Ferro-cromo	73.02—51	1 000 tonnellate
IV YU 6		— di cui ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato)	ex 73.02—51	500 tonnellate
IV YU 7	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	76.01—11; 15	1 750 tonnellate
IV YU 8	78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. Piombo greggio: II. altro	78.01—12; 13; 15; 19	650 tonnellate
IV YU 9	79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. Zinco greggio	79.01—11; 15	550 tonnellate

ALLEGATO V

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati: B. Fosfati (compresi i polifosfati): II. altri
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato
44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti C. Parti e pezzi staccati
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapore di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche
85.25	Isolatori di qualsiasi materia